



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 Del 15/12/2021	OGGETTO: RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.
-------------------------	---

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 18:05, nella Sala delle Adunanze sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

	Presenti	Assenti	
NOTARNICOLA FABRIZIO	X		Presidente
D'APRILE GIUSEPPE		X	Vice Presidente
NISI DOMENICO	X		Sindaco
CURCI GIUSEPPE	X		Consigliere
PLANTONE VITO		X	Consigliere
MANSUETO ANTONIO	X		Consigliere
LIPPOLIS MARIAROSARIA	X		Consigliere
D'AMBRUOSO GIACOMO		X	Consigliere
MOREA STANISLAO	X		Consigliere
MEZZAPESA FORTUNATO	X		Consigliere
GENTILE ANNA MARIA	X		Consigliere
RECCHIA GIUSEPPE	X		Consigliere
LIPPOLIS MARIANO	X		Consigliere
LUCIA BARBARA	X		Consigliere
CONFORTI PAOLO		X	Consigliere
MICCOLIS GIANDOMENICO	X		Consigliere
GUAGNANO STEFANO	X		Consigliere

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune **AVV. PAOLA GIACOVAZZO**.

Il Sig. **NOTARNICOLA FABRIZIO** nella sua qualità di **Presidente** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto
| Favorevole in linea tecnica, non comporta oneri diretti o indiretti per l'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ING. GIUSEPPE GABRIELE

Sentito l'intervento illustrativo dell'assessore al ramo, avv. Martellotta;

Sentiti i vari interventi dei Cons. Morea e Mezzapesa, per i cui integrali contenuti si rinvia al verbale di Adunanza;

Con il seguente voto:

- Presenti: 13;

- Assenti: 4 (Conforti, D'Ambruoso, Plantone e D'Aprile);

Voti a favore: 10;

Astenuti: 3 (Morea, Mansueto, Miccolis);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Noci è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6057 del 25.09.1992, resa esecutiva dal Commissario di Governo con Decisione n. 13712 del 20.10.1992;
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, così recitano: *“AREE POSTE A RISPETTO DEL CIMITERO (RC) - Sono quelle poste a protezione del cimitero comunale, così come definite e vincolate dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni”*;

a sua volta il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, all'art. 338:

“Art. 338

“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (...)

“Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia

possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#)".

mentre la Legge 1° agosto 2002, n. 166 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002) pubblicata sulla G.U. n. 181 del 3 agosto 2002, all'art. 28 così dispone:

"Art. 28. Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

"1. [All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:](#)

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.


Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente

articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati."

- La fascia di rispetto attuale del cimitero comunale (200 m) è attualmente già intercettata da due strade di livello comunale (ad Ovest S.V. Lezzi, ad Est S.V. Madonna del Soccorso, a sua volta già Strada Provinciale, a Sud dalla linea ferroviaria), oltre che già interessata da costruzioni di civili abitazioni;
- Si è provveduto ad avviare le pratiche per recepimento del parere dell'ASL BARI, trasmettendo la nuova ipotesi di perimetrazione unitamente al progetto di realizzazione di parcheggio di scambio alle spalle della stazione ferroviaria, giusta nota pec del 7 dicembre 2021;
- L'ipotesi di riduzione della fascia di rispetto è così delineata:



Vista la Relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive, Ing. Giuseppe Gabriele, in data 03.12.2021; (allegata)

Preso atto che l'argomento è stato trattato nella commissione consiliare assetto del territorio del 9.12.21

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore Territorio ed Attività Produttive, a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: *“Favorevole in linea tecnica, non comporta oneri diretti o indiretti per l'Amministrazione”* f.to Ing. Giuseppe GABRIELE;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Vista la Legge 1° agosto 2002, n. 166;

Con la votazione sopra riportata,

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato:

- 1. Di approvare** la riduzione della Zona di Rispetto (RC) del Cimitero Comunale di Noci, come da ipotesi grafica elaborata dall'Ufficio Tecnico, di seguito riportata:

Ipotesi di ripermimetrazione fascia di rispetto cimiteriale



- 2. Di subordinare** l'efficacia della ripermimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale al rilascio del previsto parere dell'ASL competente ai sensi dell'art. 338 del Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265 come modificato e integrato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO

Il Segretario Generale
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Noci, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, li

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PAOLA GIACOVAZZO